

KIT INFORMATIVO PER DOCENTI DI SOSTEGNO

Polo H

IC 1 SUZZARA-IC MOGLIA
IC "IL MILIONE" SUZZARA
IC GONZAGA-IC PEGOGNAGA
IC S. BENEDETTO

L'insegnante di
sostegno..

. *Chi è?*


. *Che cosa fa?*

CHI E'?

- L'insegnante di sostegno è una figura professionale e specializzata, con il compito di essere, all'interno del team docente, un riferimento specifico per la progettazione, la realizzazione e la verifica degli interventi idonei ad affrontare positivamente le situazioni di disabilità presenti nella classe.
- E' contitolare, a tutti gli effetti, della classe.
- E' di supporto e sostegno al lavoro della classe

CHE COSA FA?

- Consulta la documentazione relativa all'alunno diversamente abile, reperisce le prime informazioni dai colleghi, dalla famiglia e dalla ASL competente per territorio.
- Svolge attività sistematica di osservazione dell'alunno nel contesto della classe.
- Promuove attività di tutoring in classe.
- Stende il P.E.I. in collaborazione con gli insegnanti di classe, i genitori e gli operatori ASL.
- Media i rapporti tra tutte le figure che ruotano intorno all'alunno in una logica di rete (insegnanti di classe, ASL, dirigente scolastico, educatori, genitori, Ente Locale) al fine di accompagnare il progetto di vita dell'alunno diversamente abile e qualificare i contesti in cui esso si realizza.
- Partecipa al lavoro di programmazione didattica - educativa della classe.
- Mette a disposizione le proprie competenze e si confronta con i colleghi sulle problematiche relative agli apprendimenti e ai comportamenti degli alunni.
- Suggerisce nuove modalità di insegnamento/apprendimento e strategie di semplificazione e adattamento (vedi schema pagina seguente) che tengano conto dei tempi di apprendimento e dei diversi stili cognitivi di ciascun alunno.
- Collabora alla stesura del Pof d'Istituto.
- Sollecita interventi e finanziamenti (comunali, provinciali, regionali) per operare concretamente e contribuire alla realizzazione del progetto di vita della persona disabile.
- E' di aiuto alla famiglia dell'alunno diversamente abile nel reperire tutte le informazioni utili sulle realtà che operano nel territorio e sulla normativa vigente.
- Partecipa agli incontri di Commissione H per confrontarsi con gli altri insegnanti.
- Svolge prevalentemente il suo lavoro all'interno della classe, per favorire il più possibile l'integrazione dell'alunno diversamente abile.



DIDATTICA INTEGRATA
 INDIVIDUAZIONE DEL «PUNTO DI CONTATTO» TRA GLI OBIETTIVI DELL'ALUNNO E QUELLI DELLA CLASSE

attenzione ↔ memoria
 motivazione ↔ memoria
 Stili e strategie percettive

Analisi del libro di testo

Lavoro sugli obiettivi della classe

Analisi modalit  di elaborazione dell'alunno

Semplificazione e adattamento dei contenuti del libro di testo

Vedi la diagnosi funzionale

1° livello

evidenziazione percettiva dei concetti principali

2° livello

eliminazione parti non essenziali
 integrazione idea principale con informazioni fondamentali

3° livello

netta riduzione del testo in brevi periodi riferiti ai concetti fondamentali
 uso di immagini affiancate ai concetti chiave
 forte contenuto mnestico e motivazionale nella realizzazione grafica

Testo semplificato

elementi di rilevanza mnestica
 elementi di rilevanza motivazionale
 parole chiave
 Idea principale
 aspetto grafico
 elementi di difficolt 

contenuti
 aspetti linguistici
 aspetti grafici
 operazioni cognitive

uso di un linguaggio semplice
 evidenziare parole chiave in neretto
 caratteri sufficientemente grandi

LA NORMATIVA

PRIMA DELLA L.104/92

- **Commissione ministeriale Falcucci /75:** la scuola pubblica viene vista come uno dei luoghi più importanti per l'integrazione degli alunni con deficit il cui inserimento implica un **nuovo modo di fare scuola**.
- **Decreti Delegati/74:** la gestione dei "casi" viene assegnata alla collegialità dei docenti in collaborazione con il servizio sanitario del territorio.
- **C.M. 227/75:** diffonde il documento della Commissione Falcucci; regola la sperimentazione dell'integrazione graduale degli alunni con handicap nella scuola comune; determina il limite di 20 alunni per ciascuna classe o sezione in cui sono inseriti alunni disabili; suggerisce **flessibilità organizzativa**.
- **L. 517/77:** sancisce la realizzazione di interventi individualizzati, la prestazione di insegnanti specializzati, l'abbandono del voto numerico, l'elaborazione della programmazione dell'attività didattica. Questa legge ribadisce con forza il **diritto allo studio** di ogni alunno che consiste nel diritto di ciascuno di raggiungere i traguardi culturali e sociali che la scuola si pone per tutti.
- **C.M. 199/79:** definisce il **ruolo dell'insegnante di sostegno** che deve "... essere pienamente coinvolto nella programmazione educativa e partecipare a pari titolo all'elaborazione ed alla verifica delle attività di competenza dei consigli e dei colleghi docenti".
- **C.M. 258/83:** vengono fissate le basi per un proficuo **raccordo tra Scuola/Enti Locali/ASL** e vengono indicate le specifiche competenze riguardanti: la certificazione, la stesura della diagnosi e del profilo funzionale, la programmazione del piano educativo individualizzato.
- **D.P.R. 104/85:** nuovi programmi della scuola primaria. Nel paragrafo "Diversità e uguaglianza" vengono poste le basi dell'integrazione scolastica.
- **C.M. 250/85:** riprende quanto affermato dai Programmi e dalle circolari precedenti: partire dalle potenzialità del soggetto e dai suoi bisogni educativi; conoscere, attraverso la diagnosi funzionale, sia le difficoltà d'apprendimento che, e soprattutto, le possibilità di recupero; coinvolgere nel progetto d'integrazione tutti gli insegnanti del team.
- **C.M. 1/88:** **continuità** educativa nel processo d'integrazione degli alunni portatori di handicap.
- **L. 148/90:** riforma degli ordinamenti della scuola elementare. Ribadisce il rispetto e la valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali; conferma il limite numerico di 20 alunni e la **contitolarità** dell'insegnante di sostegno nelle classi in cui opera.
- **C.M. 184/91:** rapporto medio di 1 insegnante di sostegno ogni 4 alunni, la delega a tale rapporto si correla alla "..... necessità di interventi maggiormente individualizzati.", si esclude ogni automatismo tra gravità clinica del deficit e decisione di deroga; le motivazioni della necessità di deroga saranno documentate dalla diagnosi funzionale; **l'insegnante di sostegno rappresenta una risorsa** non solo per il bambino con handicap, ma anche per la classe.

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N° 104

- Ridefinisce e riordina tutta la materia riguardante l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate
- Risponde ad un'esigenza di condivisione fra tutte le componenti della società (scuola, famiglia, lavoro, ASL, Enti Locali....) per ricostruire l'unità dell'idea di integrazione.
- Sancisce il rispetto del disabile nella propria identità e diversità.
- Promuove una cultura dell'handicap che sottolinea il primato della persona e del cittadino sull'handicappato.
- Sancisce il diritto all'educazione e all'istruzione e le difficoltà di apprendimento non possono annullare questo diritto.
- Stabilisce come adempimenti obbligatori la diagnosi funzionale (DF), il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo individualizzato (PEI).
- Definisce le intese istituzionali tramite accordi di programma.
- Obbliga gli EE.LL. a fornire gli assistenti per disabili.
- Garantisce i posti di sostegno in ogni ordine di scuola
- Conferma la contitolarità degli insegnanti di sostegno.
- Costruisce una nuova immagine di persona diversamente abile al quale deve essere garantito l'accesso alla rete culturale e sociale e al quale viene anche richiesto, in base alle proprie caratteristiche e potenzialità, di essere un membro attivo della società.

INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO COME PERSONA DI CUI ALLA L.104/92

- L'ASL s'impegna a redigere l'individuazione a seguito di una richiesta della famiglia dell'alunno, a consegnarla alla famiglia che avrà cura di presentarla alla scuola. S'impegna a prevedere il rilascio della certificazione in tempo utile per la definizione del fabbisogno dei docenti di sostegno.
- La famiglia deve garantire la stesura della documentazione prevista dalla L.104 anche se il bambino è seguito da uno specialista privato. La certificazione deve, però, essere convalidata dall'ASL Locale.
- La scuola s'impegna a fornire alla famiglia tutte le informazioni necessarie affinché possa accedere alle provvidenze previste dalla L.104/92; a predisporre tutto ciò che è utile per l'accoglienza e la frequenza del bambino certificato come persona disabile; ad organizzare un incontro con la famiglia per avviare la collaborazione ed ampliare la conoscenza dell'alunno; a contattare il comune nei casi in cui sia segnalata l'esigenza di personale educativo assistenziale.

ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE

- E' firmato da: il Presidente della Provincia di PR, il Direttore generale dell'ASL, i sindaci dei comuni della provincia, il Dirigente del CSA, i Dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie.
- E' finalizzato a consolidare e rimotivare la cultura dell'accoglienza nella scuola di tutti, privilegiando in particolare gli alunni che vivono una condizione personale di segnalata difficoltà.
- E' applicato alle scuole per l'infanzia, alle scuole elementari, medie e superiori, statali e paritarie.

LA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI FUNZIONALE

- Contiene in forma di relazione la descrizione del quadro clinico rilevato durante il percorso diagnostico, oltre alle indicazioni delle potenzialità evolutive sulle singole aree.
- L'ASL s'impegna a compilare la DF in tempo per l'assegnazione del personale di sostegno e ad aggiornarla ad ogni passaggio di grado scolastico.

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

- Pone in rilievo: le difficoltà di apprendimento conseguenti al deficit, le possibilità di recupero, le capacità possedute (desunte dalla DF) ed indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno disabile.
- L'ASL e le istituzioni scolastiche assumono l'impegno di concordare, entro il mese di dicembre, un incontro che vede la partecipazione del team docente, del referente dell'ASL che segue l'alunno, dell'eventuale assistente. Alla redazione del profilo concorre la famiglia.
- Il profilo è redatto in forma scritta e tutti coloro che partecipano alla sua stesura firmano il documento conclusivo. Il profilo si aggiorna ad ogni passaggio di grado scolastico

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

- L'ASL s'impegna all'elaborazione, insieme alla scuola, di un progetto unitario di integrazione dell'alunno, che allarghi al territorio il lavoro compiuto dalla scuola. Assicura che gli incontri di lavoro con la scuola, sia per gli adempimenti del PEI che per la stesura del PDF, siano almeno due nell'anno scolastico, ad eccezione per gli alunni certificati per la prima volta o trasferiti da altra provincia, per i quali verranno concordate modalità particolari.
- Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione (vedi i primi quattro comma art. 12 della L.Q.104/92).
- Il P.E.I. è redatto dagli operatori sanitari, dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola in collaborazione con i genitori.
- Nella definizione del P.E.I. i soggetti sopra citati propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla D.F. e dal P.D.F., gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno disabile. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.
- Il P.E.I. tiene presenti anche le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.

IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO E IL PROGETTO DI VITA

